

## **TI\_GERICHTE 11.2020.15 vom 12. Februar 2021**

TI Tribunale d'appello, 2021-02-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2020.15](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2020.15)

FR: TI\_GERICHTE 11.2020.15 du 12 février 2021

IT: TI\_GERICHTE 11.2020.15 del 12 febbraio 2021

### **Regeste**

Revisione di una sentenza in appello

### **Erwägungen**

#### **E. 25**

novembre 2019” (replica spontanea del 15 maggio 2020, pag. 10 in basso). 2. Una revisione va chiesta “al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza” (art. 328 CPC in principio). Con ciò si intende il tribunale che da ultimo ha giudicato nel merito la questione litigiosa ( Herzog in: Basler Kommentar, ZPO, 3<sup>a</sup> edizione, n. 75 ad art. 328; Bastons-Bulletti in: Code de procédure civile, Basilea 2021, n. 22 e 25 ad art. 328 con rinvii di dottrina e alla sentenza del Tribunale federale 5A\_289/2012 del 18 giugno 2012, consid. 1.3). Nella fattispecie la controversia legata alla ricostruzione del muro è stata sindacata “in ultima istanza” da questa Camera, la quale ha respinto il 2 giugno 1989 l'appello di IS 1 nel merito, sostituendo così la decisione del Pretore. Solo la sentenza di questa Camera può quindi formare oggetto di revisione. Nella misura in cui è rivolta anche contro la sentenza del Pretore, la domanda di revisione si rivela già di primo acchito irricevibile. 3. Una domanda di revisione dev'essere rivolta contro tutte le parti principali o accessorie indicate nella sentenza di cui è chiesta la revisione, come pure contro i loro eventuali successori in diritto ( Schwander in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2<sup>a</sup> edizione, n. 2 e 3 ad art. 330; Sterchi in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 4 ad art. 330). IS 1 ha rivolto la sua domanda unicamente contro le attuali proprietarie della particella n. 1130, cioè contro una discendente del defunto (CO 1), allora unico convenuto in lite, e contro la di lei figlia (CO 2). Gli altri eredi fu A\_\_\_\_\_ (la vedova M\_\_\_\_\_ A\_\_\_\_\_ con i figli A\_\_\_\_\_ A\_\_\_\_\_, Am\_\_\_\_\_ e M\_\_\_\_\_ O\_\_\_\_\_ ) figurano per la prima volta nella replica spontanea del 15 maggio 2020, allorché IS 1 ha esplicitamente esteso il novero dei partecipanti. Ora, che un litisconsorzio possa essere completato in pendenza di causa è a dir poco dubbio, per lo meno ove si tratti di litisconsorti che possano essere identificati sin dall'inizio del processo. Dato il presumibile esito della domanda di revisione, nondimeno, in concreto la questione non esige ulteriore approfondimento. Un esemplare della decisione andrà comunicato in ogni modo, per conoscenza, anche ai litisconsorti che non sono stati chiamati a esprimersi nel quadro della procedura odierna. 4. IS 1 fonda la domanda di revisione – come detto – sulla scoperta di un documento nuovo, ovvero l'accordo intercorso il 14 giugno 1979 fra A\_\_\_\_\_ e P\_\_\_\_\_ A\_\_\_\_\_, allora proprietaria della vicina particella n. 1132, inerente a una serie di lavori edili che comprendevano anche la ricostruzione del muro litigioso. Egli fa valere inoltre che la scoperta di quel mezzo di prova lo ha indotto a ravvisare illeciti penali commessi a quel tempo dal Municipio di

\_\_\_\_\_ (occultamento intenzionale di una prova decisiva, favoreggiamento, falsità in atti formati da pubblici funzionari, abuso d'autorità, infedeltà nella gestione pubblica: domanda di revisione, pag. 12). In realtà v'è da domandarsi in che modo il citato accordo avrebbe potuto influire sul giudizio emanato il 2 giugno 1989 da questa Camera, ove appena si consideri che IS 1 è estraneo alla convenzione citata, sicché l'accordo non gli conferiva il diritto di pretendere l'abbattimento del muro né l'obbligo di tollerarlo. Circa i pretesi crimini o delitti perpetrati dal Municipio di \_\_\_\_\_, l'art. 328 cpv. 1 lett. b CPC richiede che reati suscettibili di legittimare una domanda di revisione siano oggetto – per principio – di una denuncia penale, ciò che nella fattispecie non risulta. Su tali questioni si tornerà, dandosi il caso, in appresso. Prima occorre ancora esaminare, dal profilo formale, se la domanda di revisione sia tempestiva. 5. L'art. 329 cpv. 1 CPC stabilisce che “la domanda di revisione, scritta e motivata, dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione”. La decorrenza del termine è sospesa dalle cosiddette ferie giudiziarie (sentenza del Tribunale federale 4A\_421/2014 del 10 marzo 2015, consid. 3.3, in: SJ 2015 I 372). Il rispetto del termine, perentorio, va esaminato d'ufficio ( Herzog in: Basler Kommentar, op. cit., n. 3 ad art. 329 CPC; Schwander , op. cit., n. 5 ad art. 329 CPC). Incombe all'istante dimostrare di averne osservato la scadenza. Per certi autori occorre al riguardo una prova piena ( Herzog , loc. cit.; Schwander , op. cit., n. 3 ad art. 329 CPC), per altri è sufficiente la verosimiglianza ( Schweizer in: Commentaire romand, CPC, 2<sup>a</sup> edizione, n. 9 ad art. 329). Nel caso specifico IS 1 ha presentato la domanda di revisione a questa Camera il 20 febbraio 2020 (data del timbro postale sulla busta d'invio). Il termine di 90 giorni essendo rimasto sospeso giusta l'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC dal 18 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020, la scoperta del motivo di revisione dev'essere avvenuta perciò non prima del 6 novembre 2019. IS 1 sostiene di essere venuto a conoscenza del noto accordo fra A\_\_\_\_\_ e P\_\_\_\_\_ A\_\_\_\_\_ “recentemente” (domanda di revisione, pag. 2 in basso), “in data 25 novembre 2019” (replica spontanea del 15 maggio 2020, pag. 10 in basso). CO 1 e CO 2 obiettano che non basta scrivere di avere acquisito quel documento il 25 novembre 2019 senza addurre “un briciolo di prova” (duplica spontanea del 10 aprile 2020, pag. 2 in alto). A tale obiezione IS 1 non ha reagito nella triplice spontanea del 17 giugno 2020 e nemmeno si è più espresso sulla questione nella quintuplica spontanea del 13 luglio 2020. Non solo pertanto egli non ha dimostrato il momento in cui ha scoperto la convenzione, ma neppure l'ha reso verosimile. A ben vedere, egli non spiega neanche in che frangente abbia appreso l'esistenza del documento, né dall'incarto è possibile trarre conclusioni affidabili. Dagli atti emerge, se mai, che l'accordo era già stato trasmesso dall'Ufficio tecnico intercomunale di \_\_\_\_\_ al Municipio di \_\_\_\_\_ il 28 settembre 2000 (lettera accompagnatoria acclusa alla domanda di revisione). Sia come sia, nulla rende verosimile che la scoperta del documento da parte di IS 1 sia successiva al 6 novembre 2019. Ne segue che, non risultando presentata in tempo utile, la domanda di revisione sfugge a ulteriore disamina e va dichiarata irricevibile. 6. L'inammissibilità della domanda di revisione rende superfluo vagliare il quesito – lasciato aperto nel consid. 4 – inteso a sapere se il ripetuto accordo fra A\_\_\_\_\_ e P\_\_\_\_\_ A\_\_\_\_\_ avrebbe verosimilmente potuto influire sul giudizio emanato il 2 giugno 1989 da questa Camera. Rende superfluo altresì vagliare se i pretesi crimini o delitti commessi dal Municipio di \_\_\_\_\_, ove siano stati perpetrati, siano suscettibili di legittimare una domanda di revisione pur non risultando essere oggetto di una denuncia penale. Simili questioni possono così restare irrisolte. 7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di IS 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). CO 1 e CO 2, che hanno formulato

osservazioni tramite un avvocato nell'ambito di un quadruplo scambio di atti scritti, hanno diritto a un'adeguata indennità per ripetibili. 8. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso della controversia che opponeva IS 1 ad A \_\_\_\_\_ era stato accertato il 2 giugno 1989 da questa Camera in fr. 8000.– (consid. 1 di quella decisione). Non raggiunge di conseguenza la soglia di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile. Per questi motivi, decide: 1. La domanda di revisione è irricevibile. 2. Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico di IS 1, che rifonderà a CO 1 e CO 2 fr. 2000.– complessivi per ripetibili. 3. Notificazione: – ; – . Comunicazione: – ; – ; – ; – ; – Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.